

Debiti di valore e imputazione del pagamento eseguito prima della liquidazione

Marco Ticozzi
(Ricercatore confermato di Diritto privato
nell'Università Ca' Foscari Venezia, Italia)

Abstract This research examines the discipline of imputation of partial payment made for the compensation of a damage and performed before its liquidation. The first thing to consider is whether such payment should be attributed to the interest and costs or whether it should be taken from capital. Considering that the partial payment must be taken from capital, a second aspect to examine is whether such a sum of money should be subtracted from the value the damaged goods had when the damage occurred, at the moment of payment or when the judgment liquidated damage. This assessment is especially important for those goods which over time have variations cost significantly different from the average variation of the currency devaluation.

Sommario 1. Introduzione. – 2. La regola generale fissata dall'art. 1194 c.c. – 3. L'art. 1194 c.c. e il pagamento eseguito prima o in corso di causa. – 4. Debiti di valore e criteri di imputazione del pagamento precedente la liquidazione. – 5. Come verificare se il pagamento sia soddisfattivo. – 6. Criteri di quantificazione del danno residuo in caso di pagamento non soddisfattivo. – 7. Conclusioni.

Keywords imputazione del pagamento, debiti di valore, pagamento parziale, liquidazione del danno

1 Introduzione

Una questione poco affrontata in letteratura ma oggetto di numerose sentenze di merito e di Cassazione è rappresentata dall'imputazione del pagamento che avvenga prima o in corso di causa, vale a dire prima che la misura del risarcimento sia stata liquidata dal giudice. Tale questione, come subito diremo, rileva in particolar modo per i debiti di valore, per i quali solo la liquidazione identifica l'equivalente in denaro di un determinato bene: in tali casi, infatti, il pagamento corrisposto in denaro prima della liquidazione non è immediatamente rapportabile alla somma dovuta, che verrà quantificata solo successivamente, all'esito della lite.

Tale problematica rileva in particolar modo per due profili, che verranno di seguito affrontati. Il primo è se la somma pagata in relazione a un debito di valore si imputi prima agli interessi e alle spese ai sensi dell'art. 1194 c.c. oppure se debba imputarsi al capitale che verrà liquidato. Ove la rispo-

sta sia che tale somma si imputa al capitale liquidato, il secondo profilo è come sia corretto effettuare tale imputazione, dovendosi tenere conto del diverso momento di pagamento e di liquidazione, con conseguente rilievo legato alla rivalutazione delle somme.

2 La regola generale fissata dall'art. 1194 c.c.

Come noto, ai sensi dell'art. 1194 c.c. il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

Infatti, se gli artt. 1193 c.c. e 1195 c.c. fissano la regola per la quale l'imputazione del pagamento è operata dal debitore, senza necessità di un consenso del creditore, e che invece il creditore possa imputare il pagamento solo ove non abbia provveduto il debitore, l'art. 1194 c.c. pone un limite alla discrezionalità del debitore nella sua scelta sulla modalità di imputazione. La disposizione in esame, infatti, indica appunto che il pagamento deve essere imputato prima agli interessi e alle spese e, solo estinte tali poste, possa essere imputato al capitale.

Il debitore non può dunque unilateralmente imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese: una sua indicazione in tal senso sarebbe priva di efficacia¹. Una deroga a tale regola generale è possibile ma, come indica la disposizione, la scelta in tal senso del debitore deve trovare il consenso del creditore, che dovrà autorizzare una tale imputazione per lui dannosa². La ragione è evidente: la disposizione tutela il creditore prevedendo che, dopo il pagamento, permanga un credito in linea appunto capitale quanto più elevato possibile, tale da permettere la maturazione di interessi sulla somma più ampia possibile. L'imputazione al capitale invece che agli interessi farebbe sopravvivere meno capitale e più oneri accessori, come tali di regola improduttivi di frutti.

1 BIANCA, *L'obbligazione*, Milano, rist. 2015, p. 338; NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, in *Tratt. dir. civ e comm.*, dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, XVI, 2, Milano, 1984, p. 150. Sul tema si veda anche: BIANCA, *Imputazione del pagamento* (voce), in *Enc. giur.*, Roma, XVI.

2 BRECCIA, *Le Obbligazioni*, in *Trattato di diritto Privato*, dir. da Iudica e Zatti, Milano, 1991, p. 564; NATOLI, *op. cit.*, p. 144. Si è peraltro precisato che non vi sono vincoli di forma per il consenso del creditore, che dunque potrebbe anche non essere scritto: resta però l'onere in capo al debitore di dimostrare che il consenso vi è stato (Cass., 27 ottobre 2006, n. 23143; Cass., 20 maggio 2005, n. 10692; Cass., 9 ottobre 2003, n. 15053).

3 L'art. 1194 c.c. e il pagamento eseguito prima o in corso di causa

Le problematiche che riguardano l'operatività della regola generale fissata dall'art. 1194 c.c. quando il pagamento venga eseguito prima o in corso di causa si legano con l'ambito di applicazione della disposizione in esame.

Il criterio fissato dall'art. 1194 c.c., per il quale il pagamento si imputa prima a interessi e spese e solo poi al capitale, implica infatti la necessità che il credito sia liquido ed esigibile³.

Si tratta di una questione frequente, che si verifica tutte le volte in cui venga richiesto un risarcimento del danno (debito di valore) e intervenga, prima della liquidazione da parte del giudice, un pagamento: si pensi, ad esempio, in caso di sinistro, alla compagnia di assicurazione che formuli un'offerta con relativo pagamento che però venga ritenuto non soddisfacente dal danneggiato, con conseguente azione in giudizio.

Dunque, la previsione opererà o meno a seconda che si discuta di debiti di valuta e debiti di valore.

Nei primi, il debito è già rappresentato da una somma di denaro che, una volta scaduto, genera interessi: quindi, il pagamento successivo alla scadenza del debito ma precedente al provvedimento di condanna, andrà comunque imputato prima agli interessi e alle spese e solo poi al capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c. La circostanza che manchi ancora il provvedimento di condanna è irrilevante perché, anche prima, vi è un debito liquido ed esigibile che genera appunto interessi.

Nei secondi, invece, solo con la liquidazione del giudice il debito di valore diventa debito di valuta. Solo successivamente a tale momento vi è la quantificazione di una somma di denaro ad oggetto della prestazione dovuta e vi sono interessi che maturano su tale somma⁴, in relazione ai quali potrebbe porsi il problema dell'imputazione di un pagamento. Ma si tratterebbe, allora, di un pagamento successivo alla liquidazione, per cui nell'ambito di operatività dell'art. 1194 c.c.

Quando, invece, per un debito di valore interviene un pagamento prima della liquidazione, prima dell'inizio della causa o anche in corso di pro-

3 Cass., 26 maggio 2016, n. 10941; Cass., 30 maggio 2007, n. 12725.

4 Anche recentemente Cass. 5 maggio 2016, n. 9039 ha indicato che «l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione».

cedimento, questo deve essere imputato al capitale e non agli interessi⁵.

Tale indicazione della giurisprudenza si può ritenere corretta alla luce dell'evidenziata diversa natura dei due debiti e, in particolare, alla luce dell'impossibilità di imputare il pagamento eseguito a interessi prima della liquidazione del debito di valore.

4 Debiti di valore e criteri di imputazione del pagamento precedente la liquidazione

Verificato come nei debiti di valore sia inapplicabile la regola fissata dall'art. 1194 c.c. prima della liquidazione e come l'eventuale pagamento intervenuto prima vada imputato al capitale, si pone la questione di come vada compiuta tale imputazione.

Il problema si pone in particolar modo per il diverso valore che ha il denaro in momenti diversi. Da tale profilo, chiaramente, il pagamento eseguito prima della liquidazione ha, nel momento in cui è eseguito, un potere d'acquisto potenzialmente diverso da quello che la stessa somma di denaro ha nel momento della liquidazione, magari intervenuta molti anni dopo.

Il giudice, dunque, ha due esigenze apparentemente in conflitto. Da un lato è tenuto a liquidare il danno, trasformando il debito di valore in una somma di denaro, alla data della sentenza⁶: si tratta, questa, di una que-

5 Cass. 3 aprile 2013, n. 8104; Cass., 30 maggio 2007, n. 12725; Cass., 23 febbraio 2005, n. 3747; Cass. 16 aprile 2003, n. 6022; Cass. 14 marzo 1996, n. 2115; Cass. 1 luglio 1994, n. 6228 Cass. 10 marzo 1990, n. 1982.

6 Come noto, è questo il momento che generalmente deve essere utilizzato per la quantificazione del danno: per tutti, rinviando alla successiva trattazione, FRANZONI, *Fatti Illeciti*, in *Comm. al c.c.*, dir. da Scialoja e Branca, sub artt. 2043-2059, Bologna-Roma, 1993, p. 857 ss.; BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, in *Comm. al c.c.*, dir. da Scialoja e Branca, sub artt. 1218-1229, Bologna-Roma, 1979, p. 318 ss.; DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, I, Milano, 1979, p. 306 ss.; TEDESCHI, *Il danno e il momento della sua determinazione*, in *Riv. dir. priv.*, 1933, I, p. 254 ss.; GRECO, *Debito pecuniario, debito di valore e svalutazione monetaria*, in *Riv. dir. comm.*, 1947, II, p. 114 ss.; AULETTA, *Revocatoria fallimentare ed obbligo di corrispondere il valore del bene alienato*, in *Foro pad.*, 1956, III, p. 57 ss.; SCOGNAMIGLIO R., *Risarcimento del danno* (voce), in *Noviss. Dig. it.*, XVI, Torino, 1969, p. 14 ss.; PATTI, *Danno patrimoniale* (voce), in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, V, Torino, 1989, p. 90 ss. Tale obbligo è tanto stringente che sussiste perfino per il giudice di appello, che è tenuto ad aggiornare d'ufficio anche la liquidazione in ipotesi già operata dal tribunale: così Cass. 23 febbraio 2006, n. 4010 ha indicato che «l'obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie, da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) costituisce debito di valore e la sua liquidazione per equivalente espressa in termini monetari, tenendo conto del valore del danno, all'epoca del fatto illecito, rivalutato alla data della decisione definitiva, comporta che la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado sia accertata e liquidata dal giudice di appello anche d'ufficio». Non mancano, comunque, opinioni specie del passato che identificano il momento con quello in cui si produce il danno: CHIRONI, *Colpa extracontrattuale*, II, *La colpa nel diritto civile odierno*, Torino, 1906, p. 338 ss.; SCADUTO, *I debiti pecuniari e il deprezzamento monetario*,

stione ampiamente trattata anche in letteratura, come peraltro risulta dalla nota che precede. Dall'altro, dovendo imputare il precedente pagamento al capitale liquidato, deve considerare il tempo trascorso tra il pagamento e la liquidazione: e questa è la questione centrale che qui esaminiamo, affrontata da alcune sentenze ma nella sostanza non dalla letteratura.

Solo tale seconda valutazione permette, confrontando misure omogenee, di verificare se quel pagamento sia soddisfacitivo o, quand'anche non lo sia, di calcolare quale sia l'effettivo danno subito tenuto conto non solo del pagamento intervenuto ma anche dell'epoca in cui è stato eseguito.

Già tali indicazioni indirizzano verso la soluzione, che in prima approssimazione si può indicare nella necessità di confrontare le due somme di denaro (pagamento precedente la liquidazione e somma liquidata alla data della sentenza) dopo che si sia tenuto conto della svalutazione intervenuta in tale periodo di tempo.

Questa, d'altronde, è la soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

Ma le sentenze, che pur condividono l'esigenza di confrontare misure omogenee, utilizzano criteri differenti, talvolta proponendone solo uno e in altri casi indicando vari tra i quali il giudice potrebbe scegliere.

I criteri utilizzati nella pratica sono tre. In particolare, il giudice potrebbe: a) devalutare alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio che l'acconto versato, rivalutando poi la differenza⁷; b) oppure rivalutare l'acconto già pagato e poi sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale⁸; c) ovvero sottrarre l'acconto dal capitale liquidato ma devalutato al momento dell'acconto, con successiva rivalutazione della differenza⁹.

Tutti questi criteri rispondono all'esigenza sopra evidenziata di confrontare misure omogenee. E lo fanno utilizzando un dato statistico, vale a dire gli indici medi di svalutazione, e non un dato concreto, vale a dire

Milano, 1924, p. 184 ss.; FERRI, *Tendenze giurisprudenziali in tema di svalutazione monetaria*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1949, p. 419. Anche RIZZO, *Momento della determinazione del danno e mora del debitore*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 246 ss.; e VALCAVI, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, p. 31 ss. ritengono che il danno deve essere valutato al momento dell'evento. Eventuali ulteriori danni, che ad esempio derivino dal fatto che il particolare bene leso nel tempo intercorrente tra il fatto e il risarcimento è aumentato magari considerevolmente di valore, possono essere considerati ma non nell'ambito della valutazione del danno in sé, quanto piuttosto quale componente risarcitoria che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.

7 Propongono questo criterio Cass. 3 aprile 2013, n. 8104 e Cass., 23 febbraio 2005, n. 3747.

8 Questa la soluzione proposta da Cass. 10 marzo 1990, n. 1982 e Cass. 14 marzo 1996, n. 2115.

9 App. Roma, sez. III, 25 settembre 2012 propone i tre criteri in alternativa ma in concreto poi preferisce il terzo. Invece, Cass. 16 aprile 2003, n. 6022 ritiene equiparabili il secondo e il terzo.

l'indice di svalutazione o rivalutazione del prezzo di quel dato bene, che non coincide necessariamente con quello generale.

Probabilmente, nella maggior parte dei casi, si tratta di criteri utilizzabili indifferentemente, essendo nella sostanza intercambiabili tra di loro: tale indicazione è corretta quando la svalutazione del costo del bene è analoga a quella dell'indice utilizzato.

Da un profilo statistico, infatti, gli indici Istat indicano quale sia mediamente la percentuale di aumento dei costi dei beni rientranti nel cosiddetto "paniere" preso in esame. Ma non è detto che lo specifico bene considerato abbia avuto la medesima variazione nel corso del tempo: non a caso il "paniere" è composto da svariati beni di consumo.

Vi sono, in particolare, dei beni che possono nel tempo aumentare anche di molto di valore o, al contrario, beni che vedono velocemente diminuire il loro costo.

Pensiamo, per la prima ipotesi, a un dipinto di un autore non particolarmente conosciuto in una certa epoca, che poi abbia successo: chiaramente il dipinto, anche dopo pochi anni, varrà molto di più, certo più del valore originario maggiorato della svalutazione intercorsa.

Al contrario, riferendoci alla seconda ipotesi, i beni tecnologici diminuiscono generalmente il loro valore velocemente: si pensi al costo che poteva avere cinque o dieci anni fa un televisore con certe caratteristiche, che certamente oggi costerà molto meno della somma originaria, tanto più ove la dovessimo aumentare della svalutazione.

Essendo compito del giudice verificare se vi sia un danno, se questo sia stato risarcito ed eventualmente quale sia la somma ancora dovuta, vi è dunque la necessità di valutare non solo l'epoca di pagamento dell'acconto e di liquidazione ma anche, in concreto, quale sia lo specifico danno subito tenendo conto del bene leso.

Ovviamente è una valutazione che deve essere fatta in concreto caso per caso, tenendo conto delle specificità della situazione. Ci sembra comunque possibile offrire delle indicazioni generali al riguardo.

5 Come verificare se il pagamento sia soddisfacitivo

Una prima valutazione da compiere è di verificare se il pagamento, intervenuto prima della causa o in corso di procedimento, sia soddisfacitivo o meno.

Trattiamo questa situazione in modo differenziato rispetto alla valutazione di quale sia il danno non ancora risarcito, dovendosi a nostro avviso utilizzare, nelle due ipotesi, dei criteri differenti.

Come noto e come anticipato, generalmente la valutazione di quale sia il danno (determinazione e stima) deve essere compiuta al momento della liquidazione, pur potendovi essere delle eccezioni in casi particolari: il criterio, infatti, deve essere individuato nel caso concreto e deve essere

idoneo a portare all'eliminazione totale degli effetti del pregiudizio¹⁰. Resta comunque la regola generale -da intendersi come quella che in concreto sarà la più frequentemente utilizzata perché maggiormente corrispondente alle situazioni che si presentano- della quantificazione del danno al momento della liquidazione. I criteri sopra ricordati ed elaborati dalla giurisprudenza per confrontare danno e somma corrisposta, coerentemente con tali indicazioni, anche quando devalutano le somme a una certa epoca per renderle omogenee, poi le rivalutano alla data della sentenza.

Prima di quantificare il danno ancora dovuto, il giudice deve preliminarmente valutare se il pagamento intervenuto in un certo momento abbia già risarcito l'intero danno. Ove fosse così, ovviamente, non vi sarebbe neppure la necessità di valutare quale sia il danno non ancora risarcito.

Per valutare se il pagamento di una certa somma di denaro in un certo momento abbia risarcito il danno, riteniamo che non possano essere utilizzati indifferentemente i tre criteri sopra ricordati.

Se lo scopo del risarcimento del danno è quello dell'eliminazione totale degli effetti del pregiudizio, occorre valutare se il soggetto leso, al momento del pagamento, sia stato risarcito totalmente del danno o meno. Vale a dire, occorre verificare se la somma corrisposta, il giorno del pagamento, sia idonea a eliminare le conseguenze del danno.

A tal fine non è possibile prendere il valore attuale del bene e devalutarlo perché, come abbiamo evidenziato, quello di svalutazione è un indice medio e nel caso concreto potrebbe portare a un risultato molto differente da quello corretto.

Ritorniamo all'esempio del televisore che cinque anni fa poteva valere ad esempio 1000 euro e oggi costa 400 euro. Se cinque anni fa sono stati corrisposti 400 euro non vi è stato un risarcimento totale, perché quella somma all'epoca non permetteva al soggetto leso di acquistare nuovamente il bene. Solo un pagamento corrispondente al valore del bene al momento del pagamento consente di ritenere il danno risarcito in quell'epoca, con eliminazione delle conseguenze dannose quantomeno per il periodo successivo.

Prendiamo il caso limite opposto. Il bene leso dieci anni fa è un quadro che all'epoca valeva 1.000 euro e oggi, al momento della decisione, vale 10.000 euro perché l'autore del dipinto è maggiormente apprezzato. Il pagamento di euro 1.000 avvenuto al momento della causazione del danno è

¹⁰ FRANZONI, *Fatti Illeciti*, in *Comm. al c.c.*, dir. da Scialoja e Branca, sub artt. 2043-2059, Bologna-Roma, 1993, p. 861 ss.; BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, cit., p. 318 ss. Sul tema: QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da Rescigno, IX, Torino, 1984, p. 483 ss.; DE CUPIS, *op. cit.*, p. 362 ss.; VALCAVI, *op. cit.*, p. 31 ss.; TEDESCHI, *op. cit.*, p. 264 ss.; GRECO, *op. cit.*, p. 114 ss.; SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 14 ss. Sul tema si veda anche RIZZO, *op. cit.*, p. 245 ss. e, seppur la valutazione sia riferita alla responsabilità contrattuale, LUMINOSO, *Il momento da prendere a base per la determinazione e la stima del danno da risoluzione*, in *Resp. civ.*, 1989, p. 1067 ss.

satisfattivo perché, in quell'epoca, permetteva al soggetto leso di disporre di una somma idonea a riacquistare quel bene o uno analogo, secondo il valore dell'epoca. Sarebbe, invece, errato devalutare il valore attuale secondo un indice medio (Istat), che chiaramente porterebbe a ritenere quel pagamento non satisfattivo.

In definitiva, ci pare che la prima valutazione che debba compiere il giudice sia quella di verificare se il pagamento intervenuto prima della causa o in corso di procedimento sia satisfattivo e che, a tal fine, il criterio corretto sia quello di confrontare la somma pagata con il valore che il bene aveva in quel momento. Ove la somma corrisposta sia uguale o superiore, si dovrà ritenere risarcito il danno senza necessità di altre valutazioni.

Ovviamente, a parte vi è da trattare l'eventuale richiesta di risarcimento del danno per la mancata disponibilità del bene nel periodo intercorrente tra la data della lesione e quella del pagamento satisfattivo: ma si tratta di una diversa componente di danno, certamente possibile ma che non coinvolge direttamente la valutazione ora al nostro esame.

6 Criteri di quantificazione del danno residuo in caso di pagamento non satisfattivo

Ove si verifichi che il pagamento intervenuto non sia stato satisfattivo, occorre valutare quale sia il danno subito. La regola generale sopra ricordata è quella per la quale la liquidazione deve essere compiuta alla data della sentenza, pur con la necessità di adattare la regola al caso concreto e di confrontare misure omogenee tra valore del bene coinvolto e somma corrisposta.

Anche qui rileverà la possibile variazione di valore dello specifico bene coinvolto nella lite, che potrebbe essere superiore o inferiore all'indice medio Istat.

Ritornando ai casi limite di prima, esemplifichiamo.

Il televisore che cinque anni fa costava 1.000 euro è stato parzialmente pagato all'epoca del danno con un pagamento di euro 400, chiaramente inidoneo a ritenere il danno risarcito, come abbiamo già osservato. Oggi però quel bene vale solo 400 euro, trattandosi di un bene tecnologico che molto frequentemente nel tempo diminuisce notevolmente di costo. Dovendo valutare quale sia oggi il danno esistente e rivalutando la somma risarcita alla data attuale, otterremo che non vi è più altro da risarcire¹¹

¹¹ SCOGNAMIGLIO, *Risarcimento del danno (voce)*, op. cit., p. 14 ss., evidenza proprio come rilevino anche le circostanze che portino a una riduzione del danno nel tempo che intercorre tra fatto e liquidazione: «*si deve tener conto di tutte le variazioni intrinseche del pregiudizio, sopravvenute dal momento del fatto dannoso a quello della decisione; sia, ed è questa l'ipotesi*

essendo stata pagata una somma che, rivalutata, è maggiore del valore attuale del bene.

Tale indicazione ci sembra corretta se però, come osservato, consideriamo che a parte occorre valutare –se richiesto– il danno per la mancata disponibilità del bene. La somma pagata, al momento del danno, non consentiva al soggetto leso di comprare un nuovo e analogo bene. Per cui, per eliminare totalmente gli effetti del danno, occorrerà risarcire anche il danno per la mancata disponibilità del bene per il periodo intercorrente tra il momento in cui si è verificato il danno e quello in cui il bene leso può essere riacquistato con la somma corrisposta. Ma, come abbiamo osservato, si tratta di una diversa componente di danno.

Peraltro, riteniamo che la necessità di risarcire anche il danno per la mancata disponibilità del bene abbia anche la funzione di evitare che il danneggiante sia stimolato a non risarcire affatto e tempestivamente il danno, laddove ritenga appunto che il trascorrere del tempo lo avvantaggi perché si tratta di beni che nel tempo diminuiscono di costo¹².

Il secondo caso limite esaminato, è quello del quadro che sia stato danneggiato dieci anni fa, quando valeva 1.000 euro, mentre oggi, al momento della decisione, vale 10.000 euro. Se il pagamento intervenuto non si può considerare soddisfacente, vale a dire sia una somma inferiore al valore del bene in quel momento, vi è comunque la necessità di quantificare il danno alla data della sentenza. Se ad esempio sia stata pagata la somma di 800 euro e, all'epoca, il danno fosse stato dunque quasi integralmente risarcito, resta il fatto che si trattava di un importo inidoneo ad acquistare lo stesso bene o un bene analogo: dunque, non erano stati eliminati tutti gli

*di gran lunga più frequente, che il danno aumenti nel frattempo di misura, sia che, invece, si assista alla sua attenuazione». In senso contrario, gli autori che individuano il momento di valutazione del danno con quello del fatto, ritengono che l'eventuale diminuzione di valore non faccia venire meno il diritto al risarcimento: così RIZZO, *op. cit.*, p. 246 ss. e VALCAVI, *op. cit.*, p. 31 ss.*

12 In tale differente ipotesi nella quale il debitore non paghi alcunché, il danneggiante dovrebbe certamente risarcire il valore del bene al momento della liquidazione ma anche il danno per la mancata disponibilità del bene: e tale ultimo danno dovrebbe essere risarcito per tutto il periodo intercorrente tra il fatto e la liquidazione e non solo, come nel caso in cui vi sia stato un pagamento parziale, tra il fatto e il momento in cui l'acconto corrisposto sia idoneo a riacquistare il bene leso. Ovviamente, nell'ipotesi in cui manchi il pagamento anche solo di un acconto, è difficile valutare in astratto se il risarcimento così composto risulterà superiore o inferiore al valore del bene al momento del fatto, posto che la soluzione dipenderà dall'esame delle circostanze presenti in concreto. Non è da escludere, però, che la somma potrà risultare anche maggiore, come nel caso in cui il debitore abbia noleggiato il bene (in ipotesi un macchinario dal costo notevole) che non poteva riacquistare, sostenendo a lungo termine costi maggiori rispetto alla diminuzione del costo del bene. Ci sembra, dunque, che una corretta valutazione del danno per la mancata disponibilità del bene possa certamente assicurare al creditore un risarcimento integrale del pregiudizio subito, ma anche evitare che il debitore possa essere stimolato a non adempiere per approfittare della diminuzione del costo di riacquisto di quel bene o di uno analogo a distanza di tempo.

effetti della lesione.

Quale sia il criterio corretto da utilizzare in questo caso è difficile da dire in astratto. È evidente che le tre ipotesi prima ricordate e utilizzate della giurisprudenza porterebbero a risultati molto differenti. Una cosa è ritenere che occorra rivalutare a oggi la differenza tra il valore all'epoca del bene e la somma pagata (200 euro rivalutati per dieci anni) e ben altra rivalutare a oggi la somma pagata e decurtare tale importo dal valore attuale.

La soluzione ci sembra essere che i diversi criteri da utilizzare nella liquidazione del danno sopra ricordati, una volta che sia stato accertato che il pagamento all'epoca non è stato soddisfacente, sono tutti utilizzabili e mediamente porteranno a risultati analoghi¹³, salvo appunto i casi in cui si stia discutendo di beni che nel tempo cambiano notevolmente di valore, discostandosi dal dato medio statistico.

In quei casi particolari, occorre valutare attentamente quale criterio privilegiare e ci sembra non si tratti di una valutazione che si può compiere in astratto.

Come ricordato, la funzione del risarcimento è sempre quella dell'eliminazione degli effetti pregiudizievole del danno. Si tratta, dunque, di una valutazione da compiersi nel caso concreto, vale a dire secondo le circostanze presenti¹⁴.

Si pensi al caso del quadro. Se il proprietario del quadro leso compra e vende dipinti di professione generalmente nell'arco di pochi mesi, ove non fosse stato leso, avrebbe verosimilmente venduto anche il quadro danneggiato in poco tempo: il danno, allora, sarà pari alla differenza tra il valore del bene all'epoca (o il valore di pochi mesi dopo) e la somma risarcita, con successiva rivalutazione alla data attuale.

Se, invece, il proprietario è un investitore che compra quadri di autori emergenti la situazione ci sembra differente: il danno, in questo caso, deve tenere conto del maggior valore che l'opera avrebbe avuto nel tempo¹⁵, per cui il criterio da utilizzare potrebbe essere quello di rivalutare

¹³ Cass. 4 aprile 1989, n. 1620 ha indicato che «il ricorso agli indici Istat ottenuti facendo la media tra i prezzi di prodotti diversi consente di attingere, con ragionevole approssimazione e nella generalità dei casi, il tasso di svalutazione relativa ai singoli periodi di tempo considerati».

¹⁴ Pur non essendo affrontata in letteratura la questione dell'imputazione dell'acconto, anche gli autori che ritengono che il danno vada valutato e quantificato al momento della sentenza evidenziano come ciò avvenga di solito e perché in tal modo si consente l'eliminazione delle conseguenze negative dell'illecito. Ma, quegli stessi autori ritengono che nel caso concreto vi possano essere delle eccezioni a tale regola generale e la valutazione possa essere compiuta prendendo a riferimento un altro momento. Si veda in particolare FRANZONI, *op. cit.*, p. 861 ss.

¹⁵ Pur con criteri differenti, anche gli autori che ritengono che la valutazione del danno debba essere compiuta al momento del fatto, aggiungono poi che comunque è risarcibile an-

la somma pagata alla data della liquidazione e sottrarre tale importo dal valore attuale del bene.

7 Conclusioni

Verificato come il criterio fissato dall'art. 1194 c.c. si riferisca ai soli debiti di valuta, abbiamo analizzato come debba essere imputato il pagamento parziale volto a risarcire un debito di valore.

Per le ragioni viste, ci sembra corretto diversificare la valutazione a seconda che l'obiettivo sia verificare se quel pagamento, in quel momento, sia stato soddisfacente o, ove non lo sia, in quale misura quel pagamento abbia risarcito parzialmente il danno.

Nel primo caso, la valutazione è più semplice perché, per ritenere eliminata ogni conseguenza del pregiudizio, sarà sufficiente verificare se quella somma, al momento del pagamento, sia sufficiente per acquistare il medesimo bene o un bene analogo.

Nel secondo caso, la valutazione è più complessa e può essere operata solo in concreto, tenendo conto delle circostanze presenti nel caso specifico. Tra i diversi criteri elaborati dalla giurisprudenza, dunque, non si può dire che ve ne sia uno corretto: occorre utilizzare quello più idoneo a eliminare completamente le conseguenze del pregiudizio subito dal soggetto leso, secondo le circostanze presenti nel caso concreto.

Come indicato, le differenze tra un criterio e l'altro, si sentiranno tanto più quanto il bene oggetto di valutazione abbia avuto nel tempo una maggiore variazione di valore rispetto all'indice medio. E, quindi, proprio in questi casi sarà necessario ponderare attentamente le circostanze concrete che guideranno la scelta del criterio da utilizzare.

che il danno per il ritardato risarcimento e, in tale ambito, ben sarebbe possibile dimostrare che il danno risarcito sarebbe stato investito con una rendita superiore alla svalutazione e, in ipotesi, rapportabile al maggior valore che il bene ha acquisito nel tempo: RIZZO, *op. cit.*, p. 267 ss.; e VALCAVI, *op. cit.*, p. 63 ss.

